

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Non è nulla la sentenza priva della concisa esposizione dei fatti**

*Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo.*

**Tribunale di Napoli, sezione seconda, sentenza del 5.6.2014**

*...omissis...*

In limine litis, va premesso che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ai giudizi introdotti successivamente che alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come certamente quello in esame.

Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti 1. - atto di citazione - comparsa di risposta depositata in Cancelleria nell'interesse del convenuto xxxx sia i successivi scritti difensivi ed i verbali di causa.

Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 -sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).

Sempre in via preliminare, va delibata e disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto xxx atteso che la lettura dell'atto introduttivo consente agevolmente di individuare tanto il petitum quanto la causa petendi sottesi al presente procedimento e dunque gli elementi costitutivi della domanda avanzata, contenendo, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato.

Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che, attraverso l'esame complessivo dell'atto - rientrando nelle attribuzioni proprie del Giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. 6 agosto 2007, n. 17180; Cass. 12 novembre 2003, n. 17023).

Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere senz'altro esclusa, dal momento che parte attrice ha indicato in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa azionata e la riprova di tale circostanza si ricava, del resto, dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria nell'interesse di entrambe le parti convenute, laddove la difesa di quest'ultime appare compiutamente ed esaurientemente svolta.

Tanto premesso, ai fini della risoluzione della presente controversia occorre procedere ad un'esatta qualificazione giuridica della domanda attorea, avendo cura di ricordare immediatamente come la fattispecie dedotta in giudizio

necessiti di essere inquadrata sulla base dell'effettiva causa petendi (id est dei fatti posti a fondamento della domanda) allegata da parte attrice e del petitum proposto, non rilevando la qualificazione giuridica offerta dalle parti ed essendo tale compito normativamente rimesso al Giudice.

A tal fine, preme osservarsi che l'attore ha convenuto in giudizio entrambe le parti convenute sulla base dell'asserita clonazione di un assegno in suo possesso e successiva negoziazione di quello clonato.

Più precisamente, a sostegno della domanda, xxx deduceva di essere correntista del Banco xxxx presso la filiale di Via xxxx e che in data 24/7/11, effettuato un controllo sul proprio conto, si avvedeva dell'addebito dell'importo di Euro 18.000,00, a seguito di negoziazione, presso le Poste Italiane, di un assegno tratto dal suo conto, corrispondente al seriale n. (...). Assegno che tuttavia non aveva mai emesso, essendo in suo possesso.

Effettuati i doverosi controlli e sporta denuncia sia presso la filiale delxxx, sia presso la stazione dei xxx - sez. Chiaia, nonché, in data 6/10/11, sporta querela presso la Procura della Repubblica, l'attore successivamente conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli sia il xx sia le Poste Italiane chiedendo la declaratoria di responsabilità del Banco di xxx per l'inesatto adempimento delle obbligazioni inerenti il contratto di conto corrente con esso stipulato, nonché la declaratoria di responsabilità contrattuale ed anche ex art. 2050 c.c., ovvero subordinatamente, in via extracontrattuale, del medesimo Istituto di Credito e delle Poste Italiane responsabili della negoziazione illecita e fraudolenta dell'assegno.

Conseguentemente, chiedeva quindi condannarsi il xxxx S.p.A. all'immediata restituzione in suo favore della somma di Euro 18.000,00, nonché di ogni ulteriore somma derivata e derivante dalla contabilizzazione di importi a debito determinati dalla illegittima diminuzione della provvista, nonché al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria.

Ora, così inquadrata e delimitata la domanda, il problema è quello di accertare l'eventuale responsabilità del xx derivante dalla mancata diligenza osservata nel porre in essere i necessari sistemi di sicurezza a tutela del correntista, senza che vengano in rilievo tutte le problematiche relative ai doverosi controlli che l'Istituto Bancario deve porre in essere nelle diverse ipotesi di pagamento di un assegno contraffatto ovvero di pagamento con falsificazione della firma apposta sullo stesso con lo specimen.

Tali fattispecie, richiamate dal xxxx. con copiosa giurisprudenza di riferimento, invero, esulano dal caso di specie ove invece, trattandosi di emissione e negoziazione di un assegno clonato, è opportuno porre l'accento sugli obblighi di vigilanza interna che la Banca deve porre in essere al fine di evitare la clonazione e successiva circolazione degli assegni da essa emessi.

Ciò precisato, va rilevata la fondatezza della domanda attorea ed il suo consequenziale accoglimento.

Innanzitutto, preme osservarsi che l'attore, in ottemperanza all'onere probatorio su di esso incombente ex art. 2697 c.c., ha fornito piena prova del proprio assunto e dunque dell'esatta identità dell'assegno xxxxx in suo possesso, con quello clonato avente medesimo numero seriale e poi negoziato dalle xx depositando l'originale del carnet di assegni in suo possesso dal n. xxxx Di contro, la Banca convenuta, non ha fornito prova di aver usato la dovuta diligenza atta ad impedire la clonazione e la circolazione di tale assegno.

E' chiaro infatti che, trattandosi di clonazione di assegno e non della diversa

ipotesi di contraffazione, attuabile anche all'esterno da terzi esperti sulla base di una vera e propria falsificazione, tale operazione poteva essere effettuata solo all'interno dell'Istituto xxxxx era correntista, posto che solo la Banca poteva essere a conoscenza dell'esistenza di un conto corrente intestato all'attore, della provvista economica presente sul conto, della circostanza che era stato a lui consegnato un carnet di assegni contrassegnato da numeri seriali tra cui era incluso proprio quello che è stato poi emesso e negoziato sulle xx. e dunque la conoscenza che lo stesso assegno non era mai stato negoziato in precedenza dall'attore nonché la conoscenza delle caratteristiche grafiche della firma del xx attesa la verosimiglianza - evincibile ictu oculi- di quella apposta sul titolo clonato, prodotto in atti dal xx in originale, con quella presente su altri assegni, del pari depositati in atti, emessi dall'attore. La banca è dunque responsabile per non aver adottato tutte i doverosi controlli, anche a mezzo di tecnologie, che rendano impossibile o particolarmente difficoltosa la perpetrazione di illeciti al suo interno. Mette altresì conto di sottolineare che in ipotesi siffatte, la diligenza richiesta all'istituto bancario nello svolgimento della propria attività, è quella delineata dall'art. 1176 c.c., comma 2, c.c. (cfr. Trib. Milano 9 ottobre 2007; App. Milano 26 marzo 2005), ovvero una diligenza qualificata, rapportata alla natura dell'attività esercitata, avente natura tecnica e la cui valutazione sconta i rischi tipici della professione di riferimento assumendo come parametro relativo quello della figura dell'accorto banchiere (Cass., 12 giugno 2007, n. 13777). Diligenza che in ipotesi siffatte deve necessariamente concretizzarsi, in particolare (e con riferimento alla fattispecie in esame) nella necessaria adozione delle misure idonee (accorgimenti tecnici e grafici necessari per evitare la clonazione degli assegni) a garantire la sicurezza per il cliente del servizio offerto.

...omissis...

Alla luce di siffatte considerazioni, essendo rimasta accertato, in relazione alle previsioni dell'art. 1176, comma 2, c.c., l'inadempimento della banca derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire la clonazione degli assegni, va accolta la domanda nei confronti del xx

Per quanto invece concerne la domanda avanzata dall'attore nei confronti delle xxxx preme evidenziarsi che, essendo le Poste Italiane l'istituto presso il quale è stato negoziato il titolo, per esse non valgono le considerazioni su innanzi svolte relative al tipo di controllo interno che l'istituto deve effettuare per evitare la clonazione e circolazione di assegni clonati, bensì viene in rilievo un diverso profilo di eventuale responsabilità, estrinsecantesi nei doverosi controlli atti ad impedire la negoziazione di possibili titoli contraffatti e dunque quelli relativi non solo all'accertamento dell'identità del portatore e dell'autenticità della firma di traenza, ma anche quelli riguardanti la regolarità del procedimento di trasferimento del titolo mediante l'opportuno attento esame dello strumento cartolare, tale da consentire la constatazione di contraffazioni percepibili con l'adozione dell'ordinaria diligenza, sia pure professionalmente qualificata ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c.

In merito, è doveroso precisare che, secondo la Giurisprudenza di legittimità prevalente, il pagamento dell'assegno bancario da parte della banca trattaria si configura come esecuzione di una disposizione impartita dal traente e cioè come esecuzione di un incarico ricevuto dal correntista, che in quanto tale è

soggetta, in base al disposto dell'art.1856 c.c., all'applicazione delle regole del mandato (artt. 1710 e segg. c.c.), e dunque, in primis, all'obbligo del mandatario di agire con diligenza.

...omissis...

Ne discende che nel caso de quo non può essere ascritta alcuna responsabilità per erroneo pagamento alle Poste Italiane presso le quali è stato presentato e pagato il titolo.

Ed infatti non risulta provato che la convenuta fosse in condizioni di verificare la genuinità ed accorgersi della contraffazione, sia allo sportello al momento in cui è stato presentato per il pagamento che in stanza di compensazione per la sua verifica.

La domanda avanzata contro le xx va dunque rigettata.

Per quanto attiene al regime delle spese processuali, si stima equo compensarle relativamente al rapporto processuale tra l'attore e le Poste Italiane mentre vanno invece poste a carico della parte soccombente per quanto attiene al rapporto processuale tra xx

La provvisoria esecuzione discende dalla Legge.

p.q.m.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

1) In accoglimento della domanda avanzata da xxx nei confronti del Banco di xxxx., dichiara la responsabilità dell'Istituto Bancario relativamente all'operazione di conto corrente dell'importo di Euro 18.000,00 effettuata dal conto nxxx filiale di Napoli 24;

2) Conseguentemente, condanna xxxx alla restituzione, in favore di F.F., della somma di Euro 18.000,00, oltre interessi legali dalla richiesta fino all'effettivo soddisfo;

3) Rigetta la domanda avanzata da xxx nei confronti delle xxx S.p.A.;

4) Condanna il xxx. al delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.250,00 di cui Euro 220,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A, con distrazione ai sensi dell'art 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Pasquale Capobianco;

5) Compensa le spese tra xxx

Con provvisoria esecuzione ex lege

Così deciso in Napoli, il 27 marzo 2014.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2014.